Copia

COMUNE DI MORBELLO

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO: Imposta comunale unica. Determinazione delle aliquote per l'anno 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno 29 del mese di aprile alle ore **venti e quarantacinque** nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e termini di legge in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione:

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
1	VACCA Alessandro	X	
2	PAROLISI Vincenzo	X	
3	TORTAROLO Guido	X	
4	ARTURI Roberto	X	
5	CLEMENTI Corrado		X
6	GALLIANO Roberto		X
7	LAIOLO Carlotta		X
8	PARODI Davide	X	
9	REPETTO Mauro	X	
10	LATTARULO Massimiliano		X
11	GRANA Alessandra	X	

Totali Presenti n. 7 Totali Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Gian Franco FERRARIS,** il Presidente Sig**. VACCA Alessandro** in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 26/05/2020 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1) aliquota 7,90 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
2) aliquota 7,60 per i fabbricati di categoria C1 e D;
3) che i terreni agricoli sono esenti in quanto situati in territorio montano;

Visto che con la stessa delibera di Consiglio Comunale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI,

1) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
2) aliquota 1 per mille per i fabbricati di categoria D;
3) aliquota 2,50 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l"aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio

comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 200.000, al netto della quota di alimentazione del FSC.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,6 per mille;
4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
5) terreni agricoli: esenti perché il comune è sito in territorio montano.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. ssa Cristina De Felice, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:
1) aliquota ordinaria per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 10,40 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;
3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,40 per mille;
5) terreni agricoli: sono esenti perché il territorio è montano;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO
F.to: Dott. Gian Franco FERRARIS

IL PRESIDENTE
F.to: VACCA Alessandro

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 29.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gian Franco FERRARIS

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 29.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott.ssa Cristina De Felice

- ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03/06/2021 ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 03.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gian Franco FERRARIS

- ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 29-apr-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gian Franco FERRARIS

Per copia conforme all'originale.

Il funzionario incaricato